

Determinazione 23 aprile 2024 DSME 2/2024

Modalità di verifica e obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di gas naturale al fine dell'accertamento di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021 n. 541, in attuazione del punto 2.2 della deliberazione dell'Autorità 541/2022/R/gas.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI DI SISTEMA E MONITORAGGIO ENERGIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Il 23 aprile 2024

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 44;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*" (di seguito: decreto legislativo n. 102/2014) e in particolare l'articolo 8 e l'Allegato 2;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante "*rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale*" (di seguito: decreto 541/2021);

Sede legale
Milano

Piazza Cavour, 5 - 20121
tel. (+39) 02 65565.1
fax (+39) 02 65565.266

info@arera.it
www.arera.it

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 8 febbraio 2022, 41/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 febbraio 2022, 59/2022/R/gas;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 385/2022/R/gas;
- la determina del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità 29 settembre 2023 DSME 2/2023;
- la comunicazione del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica (di seguito: MASE) del 15 novembre 2023, prot. Autorità 71997 del 15 novembre 2023, recante “Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 - imprese gasivore. Chiarimenti sulla diagnosi di gruppo”;
- le FAQ riguardanti la diagnosi energetica per le imprese a forte consumo di gas naturale, pubblicate dal MASE sul proprio sito internet;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici ambientali (di seguito: CSEA) all’Autorità del 26 marzo 2024, prot. Autorità 22695 del 27 marzo 2024, (di seguito: comunicazione 27 marzo 2024), recante Protocollo d’intesa tra ENEA e CSEA avente ad oggetto “Collaborazione nell’ambito delle rispettive competenze al fine di attuare quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto 541/2021 e dal punto 2.2 della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas”.

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 21, della legge 167/17, il Ministro della Transizione Ecologica ha adottato il 21 dicembre 2021 il decreto 541/2021, recante “rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale” (di seguito anche: “imprese gasivore”);
- il decreto 541/2021 persegue la finalità di definire un regime di aiuti, mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese gasivore, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi in materia di decarbonizzazione coerenti alle disposizioni comunitarie in materia, subordinando l’accesso ai benefici all’adozione, da parte delle imprese richiedenti, delle misure per l’uso efficiente dell’energia di cui al decreto legislativo n. 102/2014;
- con la deliberazione 541/2022/R/gas l’Autorità ha adottato le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, disciplinato dal decreto 541/2021;
- la deliberazione 541/2022/R/gas dettaglia nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della sopracitata delibera, le disposizioni attuative valide sia per il periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l’anno 2023 che per la situazione a regime;

- la sopracitata deliberazione 541/2022/R/gas rimanda ad un successivo provvedimento, su proposta congiunta di ENEA e CSEA redatta nel quadro di collaborazione definito dal protocollo di intesa, per definire le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di energia per accertare le condizioni le previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto 541/2021, nonché la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo;
- la deliberazione 541/2022/R/gas prevede altresì, ai fini dei controlli sulle misure di efficienza energetica dichiarati dalle imprese che intendono accedere alla predetta misura agevolativa, una collaborazione tra l'ENEA, che gestisce l'intero meccanismo delle diagnosi energetiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102/2014, e la CSEA, a cui sono affidate le istruttorie per l'ammissione dei soggetti beneficiari e sulla cui base costituisce e aggiorna l'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale;
- in particolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto 541/2021 ENEA è tenuta ad accertare le condizioni previste dall'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto in materia di misure per l'uso efficiente dell'energia che le imprese gasivore sono tenute ad adottare per essere ammesse alle predette agevolazioni; a tal fine l'ENEA comunica alla CSEA le informazioni necessarie per l'eventuale restituzione del beneficio riconosciuto nel caso in cui le imprese gasivore non abbiano ottemperato a quanto previsto in tema di efficienza energetica;
- l'Autorità, in attuazione al combinato disposto del punto 2.2 della deliberazione 541/2022/R/gas e dei commi 9.4 e 16.1 dell'Allegato A alla medesima deliberazione, ha richiesto ad ENEA e CSEA l'invio una proposta congiunta riguardante le modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di gas naturale per accertare le condizioni previste dall'art. 8, comma 4, del decreto 541/2021, nonché la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo;
- i costi diretti sostenuti da ENEA per le attività previste dal comma 9.4, del decreto 541/2021 sono coperti dal contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della CSEA e versato dalle imprese gasivore alla stessa CSEA; a tal fine, la CSEA entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell'ARERA una stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale di competenza dell'anno successivo, inclusi i costi diretti sostenuti da ENEA, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri, così come disposto dal punto 2.1 della deliberazione 541/2022/R/gas e dal comma 12.2, dell'Allegato A alla medesima deliberazione.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- con la comunicazione 27 marzo 2024 la CSEA ha trasmesso il Protocollo d'intesa, predisposto congiuntamente con ENEA, avente ad oggetto "Collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto 541/2021 e dal punto 2.2 della deliberazione ARERA 541/2022/R/gas";
- il Protocollo d'intesa, oltre a dettagliare, tra l'altro, la disciplina dei rapporti e degli obblighi delle parti, la durata, gli oneri finanziari e i costi nonché le modalità di pagamento contiene, nell'Allegato tecnico al Protocollo medesimo, le modalità di verifica e le procedure per l'implementazione dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021 (di seguito: Allegato tecnico);
- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblica e aggiorna sul proprio sito dei chiarimenti (FAQ – *Frequently Asked Question*) sul tema delle diagnosi energetiche per le imprese gasivore ed energivore che sono rilevanti ai fini dell'accesso alle agevolazioni e pertanto anche ai controlli oggetto del presente provvedimento.

RITENUTO CHE:

- la proposta congiunta di ENEA e CSEA, redatta nel quadro di collaborazione definito dal Protocollo d'intesa di cui alla comunicazione 27 marzo 2024, sia adeguata al fine di attuare quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto 541/2021;
- sia inoltre opportuno fare riferimento all'Allegato tecnico per quanto riguarda la definizione delle modalità di verifica e i necessari obblighi informativi in capo alle imprese a forte consumo di gas naturale per accertare le condizioni previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto 541/2021, inclusa la documentazione atta a certificare l'avvenuta realizzazione dell'intervento di efficienza energetica previsto in diagnosi da esibire in caso di controllo;
- sia altresì opportuno pubblicare le parti rilevanti del sopracitato Allegato tecnico, al fine di assicurare trasparenza alle imprese a forte consumo di gas naturale in merito alle modalità e alle procedure per l'implementazione dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021, fermi restando i chiarimenti forniti dal MASE tramite le FAQ pubblicate sul proprio sito.

DETERMINA

1. di stabilire, in attuazione di quanto previsto dal punto 2.2 della deliberazione 541/2022/R/gas, che ai fini dei controlli di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del decreto 541/2021 si faccia riferimento alle verifiche indicate nell'allegato tecnico al Protocollo di intesa predisposto congiuntamente tra ENEA e CSEA, che per quanto

- rileva ai fini del presente provvedimento è riportato nell'Allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente determinazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 3. di trasmettere la presente determinazione alla CSEA e all'ENEA, per i seguiti di competenza;
 4. di pubblicare la presente determina sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 23 aprile 2024

Il Direttore
Luca Lo Schiavo